



## **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (contingenti per cittadini del Regno Unito)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa nella versione secondo la modifica del 22 marzo 2019<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 71a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

- a. frontalieri con un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l'articolo 35 LStr (permesso G);

*Art. 71b cpv. 1 lett. d e 4*

<sup>1</sup> Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

- d. ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019<sup>3</sup> sui diritti acquisiti.

<sup>4</sup> Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.

<sup>1</sup> RS 142.201

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> FF 2020 969; RS 0.142.113.672

*Art. 71d cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019<sup>4</sup> sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.

## II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il giorno a partire dal quale, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non si applicherà più ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito, ma al più presto il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> FF 2020 969; RS 0.142.113.672

<sup>5</sup> RS 0.142.112.681

*Allegato 1*  
(art. 19–19b)

## **Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata**

*Cifre 7–9*

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.

9. *Abrogata*

*Allegato 2*  
(art. 20-20b)

## **Contingenti dei permessi di dimora**

*Cifre 7-9*

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.

9. *Abrogata*